

La deoggettivazione degli animali nell'ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre del 2021

di Lucia Miglietti

Abstract: *The de-objectification of animals in Spanish law. Brief comparative notes on law no. 17 of December 15, 2021* - The essay analyses the Spanish reform introduced by Law No. 17/2021 by which the legal regime for animals was redefined. The aim is to bring out - in a comparative key with reference to the French and Italian experiences - the peculiarity of the Spanish legislator's approach to the animal issue. The regulatory intervention in its significant scope marks a significant change of step in the field of animal rights and fuels the decades-long debate on the subject of new juridical subjectivities and natural rights with further critical points, prompting reflection on the necessary review of legal categories that are now obsolete.

Keywords: Law n.17/2021; animals; rights; sentience; legal subjectivity.

1. Premessa

Nello scenario europeo il superamento della categoria animale-cosa e il riconoscimento della sensibilità animale muovono da un nutrito dibattito etico-filosofico e scientifico, originatosi oltreoceano¹ e alimentato anche da molteplici organizzazioni politiche e sociali attive nella causa animalista, che ha interessato la seconda metà del XX secolo². Il declino della visione meramente strumentale degli animali ha condotto, gradualmente, alla erosione della dominante prospettiva antropocentrica nonché alla

¹ Nella cultura angloamericana degli anni Sessanta e Settanta, si è affermata l'idea di un'etica di liberazione animale che ha avuto, come noto, tra i suoi più autorevoli rappresentanti Peter Singer, Tom Regan e Mary Midgley. Sul punto cfr. M. Midgley, *Animals and Why they Matter*, Athens, 1983; T. Regan, P. Singer, *Animal Rights and Human Obligations*, New Jersey, 1976.

² L'attenzione della riflessione filosofica nei confronti del rapporto dell'uomo con le altre specie ha trovato, in quegli anni, la sua più alta conferma nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale - proclamata, nel 1978, dalle varie leghe protezioniste europee davanti all'Unesco - che, pur senza obbligare giuridicamente alcuno Stato, ha sancito il diritto all'esistenza degli esseri non umani (intesi come parte rilevante della comunità morale), evidenziando lo stretto legame che intercorre tra essi, la specie umana e l'ambiente naturale. Cfr. L. Winter Roeder, *Diplomacy, Funding and Animal Welfare*, Heidelberg-London-Dordrecht-New York, 2011, 47 ss.

considerazione del benessere animale³ quale valore cui ispirarsi non soltanto nell'adozione di comportamenti eticamente accettabili, ma anche nella predisposizione di norme vincolanti sotto il profilo giuridico⁴. Le esperienze modificative dello statuto giuridico degli animali⁵ sono state realizzate seguendo due linee direttrici: in alcuni ordinamenti si è attuato un processo di costituzionalizzazione dei diritti degli animali (spesso anticipato da una riscrittura delle norme civilistiche) mediante il loro richiamo nei testi costituzionali; in altri ordinamenti, invece, sono state introdotte significative modifiche alle codificazioni civili mediante la previsione di una serie di norme tese a de-oggettivare la categoria degli animali e ad identificarla come un'entità distinta dai beni. Tra i Paesi che hanno seguito il primo approccio evolutivo vi sono la Germania⁶, l'Austria, la Svizzera⁷ e, da ultimo, anche l'Italia ove, l'8 febbraio 2022 è stata approvata, in via definitiva, la legge costituzionale n. 1 del 2022, recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente», con la quale, per la prima volta, si è introdotto un espresso riferimento agli animali che, inevitabilmente, assurgerà a fondamento di future norme di rango ordinario nei diversi settori dell'ordinamento⁸. La seconda tendenza evolutiva ha

³ La prima dettagliata nozione di benessere animale risale al 1965, anno in cui il Governo britannico, sulla scorta dell'operato di un gruppo di esperti, ha riconosciuto le c.d. 5 libertà fondamentali ovverosia dalla fame e dalla sete, dalle scomodità, dal dolore e dalle malattie, dall'impossibilità di dare sfogo ai bisogni etologici dell'animale e dalla paura; sul punto, cfr. F.W. Rogers Brambell, *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*, presented to Parliament by the Secretary of State for Scotland and the Minister of Agriculture, Fisheries and Food, December, 1965, 1-84. Le predette libertà hanno ispirato la successiva regolamentazione, vincolante e non, in materia. La tutela del benessere animale si innesta oggi in un quadro normativo alquanto variegato e multilivello. Per una efficace ricostruzione della nozione in discorso, nell'ambito internazionale e sovranazionale, si rinvia al recente contributo di F.E. Celentano, *Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3/2021, 79-88; dello stesso A., si v. anche, *L'ordinamento dell'Unione europea alla prova del diritto al benessere degli animali*, in AA.VV., *Scritti su etica e legislazione medica e veterinaria*, Bari, 2017, 27-40.

⁴ Per un orizzonte più ampio di quello antropocentrico dovuto anche all'accentuazione dell'integrazione tra scienza, filosofia, etica e diritto, cfr. AA.VV., *La questione animale*, S. Castignone e L. Lombardi Vallauri (a cura di), in *Tratt. biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012.

⁵ Cfr. K. Mercier, A.C. Lomellini-Dereclenne, *Le droit de l'animal*, LGDJ, collection Systèmes, Issy-les-Moulineaux, 2017; V. Pepe, *La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato*, in *Percorsi costituzionali*, 2/2019, 629-654.

⁶ Sul punto, cfr., *ex multis*, J. Caspar, M. Geissen, *Das neue Staatsziel "Tierschutz" in Art. 20a GG*, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 2002, 914 ss; R. Orrù, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3/2002, 1138 ss.

⁷ Cfr. B. Baertschi, *Dignité de la créature et dignité de la personne humaine*, in *L'animal humain. Traits et spécificités*, sous la direction de G. Chapouthier, L'Harmattan, Paris, 2004, 89.

⁸ I contributi sul tema sono assai numerosi. Per una lettura in chiave critica della modifica dell'art. 9, si rinvia, *ex multis*, a M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3/2021,

caratterizzato, invece, i sistemi giuridici di Francia⁹, Portogallo¹⁰ e Spagna nei quali si è avviato, più di recente, un processo di riforme finalizzato a promuovere un innalzamento della tutela degli animali e avente quale comune criterio ispiratore l'art. 13 TFUE¹¹, norma che sancisce la senzietà degli animali e, pertanto, la loro (oramai scientificamente indiscussa) capacità di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo, la vita e, dunque, di avere una "coscienza"¹². La riforma spagnola rappresenta il punto di approdo di un'azione coerente delle istituzioni che già più di cinque anni fa, dopo la petizione di riforma avviata dall'"Observatorio de Justicia y Defensa Animal"¹³, erano state sollecitate ad avviare procedure per «promuovere le riforme giuridiche necessarie a creare nel codice civile una categoria speciale diversa da quella già prevista, in cui essi sono definiti come esseri viventi»¹⁴. Rispetto alle riforme attuate per via costituzionale - le quali né assegnano espressamente agli animali la qualifica di essere senzienti né, tantomeno, prevedono il riconoscimento di diritti in capo agli stessi - quella spagnola, come meglio si vedrà nel prosieguo, segna una concreta evoluzione dello statuto degli animali mediante una chiara presa di posizione sulla loro senzietà coerente alla legislazione comunitaria tracciata in conformità del sopracitato art. 13 del TFUE.

2. Il nuovo regime giuridico degli animali nell'ordinamento spagnolo dopo l'entrata in vigore della legge n. 17/2021

286-314; F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 16/2021, 2-5; G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, 469-470.

⁹ Cfr. J.P. Marguenaud, *Une révolution théorique: l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens*, in *La Semaine juridique*, n. 10-11, 2015, 495-501.

¹⁰ Cfr. T. Giménez-Candela, *Reforma del Cc. de Portugal: Los animales como seres sintientes*, in *dA. Derecho Animal, Forum of Animal Law Studies*, Vol. 7, Núm. 4 (2016), 1-4. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/da.255>.

¹¹ Sulla incisiva portata della disposizione normativa, si v., *ex multis*, F.P. Traisci e F. Fontanarosa, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri* in L. Scaffardi e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Vol. II, *Atti del XXV Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato*, tenutosi a Parma il 23-25 maggio 2019, Roma, 2020, 863.

¹² Da intendersi come capacità di sentire ciò che sta accadendo. Sul tema, cfr. G.L. Francione, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals*, in *Law, Culture and Humanities*, Vol. 6, Issue 1, 2010, 24 ss.

¹³ Sul punto, J.I. Codina, *Unanimidad en el Congreso de los Diputados por istar la reforma del Código civil Español y reconocer a los animales como seres dotados de sensibilidad*, consultabile su <https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/149586/550253.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁴ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y Diputación Permanente, 14.2.2017 (29), 43 ss. consultabile su http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-29.PDF.

Con la legge n. 17/2021, entrata in vigore il 5 gennaio 2022¹⁵, il legislatore spagnolo, ha introdotto rilevanti modifiche nel codice civile, nella legge ipotecaria e di procedura civile in forza delle quali gli animali cessano di essere considerati mere *res*. La maggior parte dei cambiamenti ha riguardato il codice civile¹⁶ ove è stato introdotto l'art. 333 bis c.c. che definisce gli animali «esseri viventi dotati di sensibilità». Il legislatore spagnolo, in linea con la scelta operata dai legislatori francese e portoghese, ha optato per una descrizione positiva degli animali¹⁷ e ciò al precipuo fine di ben differenziarne la loro natura da quella delle cose e dalle altre forme di vita; come contemplato nelle riforme francese e portoghese, anche in quella spagnola non si esclude l'applicazione integrativa del regime giuridico dei beni se compatibile con la natura degli animali o con le disposizioni destinate alla loro protezione (art. 333 bis) e, pur sempre, nel pieno rispetto del principio di tutela del loro benessere che permea l'intera riforma. La nuova considerazione giuridica degli animali è stata assorbita in una pluralità di norme del codice civile spagnolo, comportando l'adattamento, tra le altre, delle tradizionali nozioni di occupazione, frutti naturali, ritrovamento, proprietà, possesso, responsabilità per danni e vizi occulti, applicate, in modo diverso da quello attualmente in vigore, agli animali. La novella legislativa spagnola, seppure intervenuta tardivamente rispetto alle riforme francese e portoghese, si contraddistingue per aver introdotto dei mutamenti notevoli che non si limitano solo ad assegnare una nuova qualificazione agli animali, quanto a collegare alla stessa un regime di protezione efficace e coerente anche mediante la previsione di una peculiare disciplina relativa alla custodia

¹⁵ La letteratura sulla riforma è ampia. Si v., *ex multis*, M.F. Benavides, *La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in *El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid*, n. 101, 2022, 78-82; M. Giménez-Candela, *Estatuto jurídico de los animales en el Código civil. La esperada descosificación animal* in *dA. Derecho Animal, Forum of Animal Law Studies*, Vol. 12, Núm. 2 (2021), 8-19. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/da.582>; A. Domínguez Luelmo, *La Ley 17/2021, sobre régimen jurídico de los animales*, in *Revista de Derecho Civil*, Vol. IX, Núm. 2 (2022), 345-349; dello stesso A., v. anche, *La Ley 17/2021 sobre Régimen Jurídico de los Animales: Comentario y aplicación práctica*, Reus, Madrid, 2022; M.O. Oliva, *Ley 17/2021, de 15 de Diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el Régimen Jurídico de los animales*, consultabile su <https://www.derechoanimal.info/sites/default/files/attachments/Ley%20ENG.pdf>.

Si rileva che una iniziativa legislativa di tenore quasi analogo a quella ora in esame era stata già discussa in Parlamento nel febbraio del 2017, ma, a seguito dello scioglimento delle Camere, non si completò il suo *iter*. Sul punto, si v., per l'attualità delle osservazioni ivi contenute che ben si attagliano alla legge ora in vigore, T. Giménez-Candela, *La Descosificación de los animales* (I), in *dA. Derecho Animal, Forum of Animal Law Studies*, Vol. 8, Núm. 2 (2017), 1-4. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/da.318>.

¹⁶ Si rilevano, altresì, le coerenti modifiche dei titoli del libro II e del titolo I del codice civile, ove è collocato l'art. 333 bis, nel modo seguente: (Libro II) “*De los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones*”, (Titolo I) “*De la clasificación de los animales y de los bienes*”.

¹⁷ In argomento, si v. T. Giménez-Candela, *La Descosificación de los animales* (I), cit., la quale rileva che l'espressione adottata dal legislatore spagnolo – già presente nel progetto di legge antecedente – sia da preferire, anche per il suo carattere assertivo, all'espressione negativa «gli animali non sono cose» («*nicht Sachen*») adottata nei codici civili di Austria, Svizzera e Germania.

e tutela degli animali domestici nei casi di crisi coniugali¹⁸. Ai sensi dell'art. 90 c.c. e ss. gli *ex* coniugi possono adottare, ad esempio, accordi normativi che contengono misure in merito alla destinazione degli animali domestici, alla divisione dei tempi di vita e di cura, nonché riguardo agli oneri connessi alla cura dell'animale. Il patto sugli animali domestici,¹⁹ sarà poi oggetto di valutazione e approvazione da parte del giudice, il quale, ai sensi dell'art. 94 bis c.c., può affidare la custodia dell'animale da compagnia ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi (indipendentemente da chi ne detiene la proprietà), ma tenendo conto, primariamente, del benessere dell'animale e degli interessi di tutti i membri della famiglia. Si tratta di accordi dotati di autonomia, indipendenti dallo scioglimento della comunione dei beni, contemplati proprio al fine di preservare il benessere dell'animale nelle ipotesi di dissolvimento del nucleo familiare. Nell'ambito del diritto di famiglia significativa è la modifica introdotta all'art. 92.7 c.c. che assegna rilievo ai maltrattamenti degli animali, o alla minaccia di provarli, come mezzo di controllo o per vittimizzare l'altro coniuge o i figli in comune. L'abuso sull'animale domestico – sovente coesistente con altre gravi forme di violenza – potrà così essere valutato ai fini della tutela del superiore interesse del minore e comportare la preclusione dell'affido condiviso dei figli. Il giudice, in altri termini, potrà non disporre il detto affidamento se uno dei due genitori, già coinvolto in un procedimento penale, abbia maltrattato o minacci di maltrattare l'animale della famiglia come forma di violenza psicologica per controllare o trattenere l'altro partner.

In ambito testamentario, va menzionata l'introduzione dell'articolo 914 bis, ove, in linea con il criterio guida del benessere animale, si disciplina, in assenza di disposizione testamentaria del dante causa²⁰, la sorte degli animali da compagnia. Per quanto concerne, invece, i negozi giuridici sugli animali, gli articoli 1484 c.c. e ss., che ne disciplinano la vendita, sono modificati con la previsione dell'adempimento dei doveri di assistenza veterinaria e di cura necessari per garantire la loro salute e il loro benessere, nonché con il divieto della costituzione del diritto reale di pegno su di essi (art. 1864 c.c.). La novella legislativa al fine di garantire la protezione degli animali in virtù del loro nuovo *status* giuridico ha poi introdotto taluni emendamenti alla legge sulle ipoteche e alla legge di procedura civile. In particolare, si rammenta l'art. 111, primo comma, della legge ipotecaria ove

¹⁸ Si tratta, come sottolinea M.F. Benavides, *La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, cit., di uno degli aspetti della riforma che, senza dubbio alcuno, merita una valutazione positiva, in quanto assorbe gli importanti spunti forniti dal formante giurisprudenziale.

¹⁹ Specificatamente, in ipotesi di procedure consensuali di separazione o divorzio: l'art. 90 c.c. al comma 1, lettera b) *bis*, sancisce che «nel caso degli animali domestici, nell'accordo normativo devono essere stabilite le misure su di essi stabilendo il tipo di custodia, ovvero i tempi di convivenza, cura e i loro carichi». Laddove la clausola relativa agli animali è ritenuta dannosa, i coniugi non potranno ottenere l'approvazione dell'accordo normativo davanti al giudice. In caso, invece, di separazioni giudiziali, l'art. 91 c.c. dispone che la sentenza di nullità, separazione o divorzio, così come la sua esecuzione specificherà anche il destino degli animali domestici.

²⁰ Sulle incongruenze della nuova formulazione dell'art. 914 bis c.c., si v. I. Vivas Tesòn, *Si los animales son seres sintientes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?* in *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, Núm. 41, (enero-marzo) 2022, 44-63.

si vieta l'estensione dell'ipoteca agli animali domestici collocati o destinati ad un'azienda agricola dedicata allo sfruttamento zootecnico, industriale o ricreativo. Sempre con riguardo agli animali domestici è, altresì, significativa la modifica all'art. 605 c.p.c. che ne statuisce la non sequestrabilità fatta salva, però, la possibilità di sequestrare il reddito che essi possono generare.

La riforma legislativa sebbene, nel suo complesso, è apprezzabile per aver dato forma e sostanza ad uno statuto degli animali alquanto coerente nel quale assumono centralità gli interessi (alla cura e al benessere) propri dell'animale, non è, tuttavia, scevra da criticità. Il testo non prevede, ad esempio, una definizione di animale da compagnia, il che solleva dubbi sull'applicazione pratica di molti nuovi precetti. Laddove un animale non sia considerato da compagnia potrebbe, difatti, verificarsi il paradosso che debba essere a lui applicato lo *status* di bene mobile. La legge n. 17/21, inoltre, non disciplina la tutela e la custodia degli animali domestici al di fuori del matrimonio e, pertanto, in caso di fine di una convivenza non si applicano le misure di cui agli artt. 90 e ss. sopra richiamati; il benessere dell'animale da compagnia potrà essere sì garantito, ma mediante il ricorso ad altre procedure (ad esempio, sperando l'azione prevista dall'art. 398 c.c.). L'assenza di una definizione normativa di animale domestico ha, poi, significative ricadute anche in ordine all'applicazione dell'art. 605 LEC che, come già rilevato, ne dispone la non sequestrabilità. Ad esempio, quando per un'azienda la principale voce dell'attivo è costituita da animali potrebbe non essere agevole comprendere, nel caso di situazione di grave insolvenza, quali fra essi siano sequestrabili. I diritti dei creditori potranno così rischiare di restare insoddisfatti stante l'impossibilità per gli stessi di rivalersi su taluni beni considerati alla stregua di animali domestici. Altre questioni critiche, che emergono alla luce del nuovo *status* giuridico degli animali, attengono l'inserimento, nei contratti di locazioni urbane o nei contratti di comodato d'uso gratuito, di clausole che vietano la detenzione degli animali domestici negli immobili adibiti ad abitazione. La neo qualificazione giuridica degli animali sembra non comportare alcuna concreta incidenza sull'autonomia dei privati con riguardo alla detenzione di animali domestici negli immobili urbani²¹, atteso che in un contratto di locazione può essere, comunque, imposto ancora il divieto di tenere animali d'affezione.

Di là dalle criticità ora enunciate, la riforma spagnola ha, innegabilmente, il pregio di aver delineato una disciplina normativa a tutela del benessere animale che si differenzia per i suoi profili innovativi e, soprattutto, per la sua maggiore completezza e incisività, da quella modificativa del sistema codicistico francese, tratteggiata, da gran parte della dottrina, come una rivoluzione più teorica che sostanziale, o, addirittura, come una sorta di *lifting* cosmetico privo di risvolti concreti²². Rilievi

²¹ Sul punto, v. I. Vivas Tesòn, *Si los animales son seres sintientes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?*, cit., 54, che, in senso critico, sottolinea la dubbia validità delle clausole che nei contratti locazione vietano post riforma la detenzione degli animali domestici.

²² Secondo la prevalente dottrina francese la riforma dello statuto giuridico degli animali attuata con la legge n. 15 del 10/08/2015, se da un lato ha il pregio di aver armonizzato la legislazione nazionale in tema di tutela degli animali rimuovendo molte delle contraddizioni esistenti, dall'altro, ha attuato una rivoluzione di facciata essendo gli animali ancora saldamente rinchiusi nella categoria civile della proprietà. Molto

comparativi di analogo tenore valgono anche con riferimento alla recente riforma costituzionale italiana con cui sono state apportate rilevanti modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione ed in forza delle quali sono menzionati, per la prima volta, gli animali nel testo costituzionale. L'art. 9 Cost., nella sua nuova formulazione, al terzo comma, dispone che «La legge dello Stato italiano disciplina anche i modi e le forme di tutela degli animali». Come autorevolmente osservato, la modifica in discorso si limita a stabilire un unico contenuto normativo (cioè una riserva di legge statale per la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali), che però si appalesa, sotto più aspetti, inadeguato. In primo luogo, «perché si tratta di una riserva di legge che non sembra rispondere in alcun modo e sotto alcun profilo alla funzione di garanzia tipica delle riserve di legge contenute tra i principi fondamentali o nella prima parte della Costituzione»²³; poi, perché attua una sorta di separazione (per un verso apprezzabile) della semplice «tutela degli animali» dalla «tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi», prescrivendone il rispetto, ma senza nulla dire riguardo la senzietà che notoriamente li caratterizza²⁴. In ultimo, perché la disposizione, nella sua nuova veste, pur forzatamente intesa come semplice attribuzione allo Stato di una competenza legislativa esclusiva sul modello dell'art. 117 Cost., comporta un irrigidimento del sistema di riparto della potestà legislativa, «escludendo una competenza regionale che fino a oggi si è rivelata assai feconda in tema di protezione e rispetto degli animali»²⁵. In definitiva, non si può non concordare con chi acutamente sottolinea che il richiamo agli animali nell'art. 9 Cost. sia, nella sostanza, l'esito di un compromesso «al ribasso»²⁶ sul quale hanno trovato punto di incontro le forze politiche rappresentate in Parlamento, che, però, rischia di tradursi in una formulazione meramente astratta, in quanto necessaria «di complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*»²⁷.

discussa ed incompresa è stata, infatti, la scelta politica di collocare il nuovo articolo 515-14 c.c., che afferma la senzietà animale, nel Libro Secondo del Codice Civile, intitolato «*Des biens et des différentes modifications de la propriété*» e che avrebbe, invece, necessitato di una modifica per come proposto con l'emendamento Glavany. In argomento, cfr. J.P. Marguenaud, *Une révolution théorique: l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens*, cit., 81.

²³ M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme*, 1/2021, 135, il quale sottolinea, ancora, come detta riserva esprime «nella sua ratio reale, la ben diversa logica di una mera attribuzione di competenza esclusiva in capo al legislatore statale, la quale avrebbe dovuto (e potuto) trovare la sua più appropriata collocazione “topografica” all'interno dell'art. 117, secondo comma, Cost.».

²⁴ Secondo, M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., ciò comporta l'ulteriore conseguenza «di confondere la mappatura dei valori costituzionali di cui si propone la positivizzazione, incrinando altresì la pregevolissima logica del principio del “compito comune” su cui è costruito l'intero impianto dell'art. 9 Cost.».

²⁵ Cfr., ancora, M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 136.

²⁶ Così, M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 135.

²⁷ F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, cit., 3.

3. Gli animali, ancora una volta, né soggetti, né cose. Riflessioni critiche sull'intervento riformatore spagnolo e prospettive di revisione della tradizionale nozione di soggettività giuridica

La riforma spagnola, sulla scorta del processo di antropodecentramento avviato negli altri sistemi ordinamentali occidentali, ha assegnato agli animali un paradigma giuridico autonomo configurando in capo ai medesimi interessi propri la cui protezione è disancorata dalla logica proprietaria. Con la modifica del regime giuridico degli animali il legislatore spagnolo ha, dunque, superato la reificazione in cui, per tanto tempo, essi sono stati contenuti, ma non sino al punto da affermare una reale soggettività giuridica animale. Difatti, gli animali, seppure non sono più considerati alla stregua delle cose - in quanto esseri viventi dotati di sensibilità - possono divenire oggetto di proprietà, come espressamente stabilito dall'art. 348 c.c. nella sua nuova formulazione. Ne consegue che il loro *status* non è, in sostanza, del tutto cambiato. La novella legislativa riconosce rilevanti diritti passivi di protezione agli animali che restano, però, in linea di principio, soggetti ad un diritto relativo di proprietà, sebbene il proprietario non può giammai disporne in modo pieno. Gli animali si trovano, difatti, intrappolati tra due distinte categorie - beni e soggetti - ma non appartengono, effettivamente, né all'una, né all'altra. Ciò comporta una sorta di schizofrenia giuridica, in quanto gli animali sono sì esseri viventi, ma suscettibili, talvolta, di essere ancora considerati come mere *res*. Malgrado l'asserita senzietà, permangono, post riforma spagnola, delle evidenti contraddizioni - emerse anche in altri ordinamenti a seguito delle riforme citate in premessa - ed una sorta di indeterminatezza della categoria che, nell'applicazione pratica, possono contribuire a far proliferare interpretazioni disomogenee e divergenti. Il superamento di queste ambiguità di fondo, richiede, necessariamente, di rivedere - come da più parti sollecitato - l'approccio alla personalità o, più semplicemente, la divisione concettuale tra le persone e le cose. Del resto, «la coincidenza fra persona fisica e soggetto di diritto è relativa e storica, non assoluta e naturale»²⁸, sicché, per taluni, non vi sarebbe «nessuna necessità logico-giuridica che imponga di considerare il soggetto di diritto alla stregua di una individualità fisica»²⁹. Un noto filone dottrinale³⁰

²⁸ Così, V. Roppo, *Diritto privato*, Torino, 2016, 129. In argomento, v. anche Cass. civ., sez. III, n. 10741 del 11/05/2009 con la quale Suprema Corte ha precisato, con riferimento al concepito, l'ampiezza della nozione di soggettività giuridica rispetto a quella di capacità e di personalità giuridica. La potenzialità di questa affermazione richiama, in prospettiva comparativa, la portata di una ragionata sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York che affrontando il tema della soggettività di due scimpanzé ha reiterato la massima: «egal personhood is not necessary synonymous with being human nor have autonomy and self-determination been considered bases for granting rights» (*The Nonhuman Rights Project v. Stanley, Supreme Court of the State of New York, New York County, Decision and Order, Index. No. 152736/15, July, 29 2015*).

²⁹ Così, P. Maddalena, *Danno pubblico ambientale*, Rimini, 1990, 51, seppure a proposito del bisogno di riconoscere la soggettività plurima nell'ambito del danno ambientale.

³⁰ Si tratta di un nutrito gruppo di giuristi, di prevalente nazionalità francese, noto per aver redatto la Dichiarazione di Tolone, consultabile su www.univ-tln.fr/Declaration-de-Toulon.html e che compare in C. Regad, C. Riot, *La personnalité juridique de l'animal*,

suggerisce di riformulare la categoria delle persone e di integrare gli animali nelle persone fisiche, ma operando una distinzione tra persone umane e non umane e con l'applicazione di un regime diverso delle prime rispetto alle seconde, tenuto conto della difficoltà di attribuire ad ambedue persone (umane e non) identici diritti. In tal modo, la persona "umana" per natura manterrebbe il suo *status* proprio ed esclusivo e, al contempo, la tradizionale *summa divisio* non verrebbe alterata, poiché non si creerebbe una categoria ibrida tra beni e persone. La nozione di persona non umana consentirebbe, poi, di dar luogo ad una personificazione dell'animale che ne imporrebbe una protezione di principio, mantenendone il suo legame con i viventi. In modo pragmatico, la norma potrebbe quindi distinguere, rinnovando le categorie esistenti, il regime giuridico applicabile a seconda che si tratti di animali da compagnia, animali legati a un fondo (animali da produzione, animali da intrattenimento, da sperimentazione) o animali selvatici. Ciascuna categoria di animali potrebbe quindi beneficiare di un regime giuridico specifico che tenga conto non solo delle conoscenze scientifiche (il grado di sensibilità, intelligenza e coscienza proprie di ogni animale), ma anche i vincoli etici, sociologici ed economici.

La tesi che promuove il riconoscimento dei diritti dell'animale come persona è senza dubbio suggestiva e rinnova il campo di riflessione intellettuale sui rapporti uomo-animale e, più in generale, sui rapporti uomo-natura; tuttavia, secondo taluni autori³¹, detta prospettiva sembra chiudere il campo delle possibilità e perpetua, paradossalmente, una visione antropocentrica, se non altro nella scelta degli animali da tutelare e qualificare come persone non umane. Quali animali sarebbero più degni di altri di essere riconosciuti come persone non umane? Un lombrico avrebbe pochissime possibilità di raggiungere lo *status* di persona non umana rispetto ad un panda o ad un orso polare che sono, certamente, più emblematici anche se, forse, meno "utili" dal punto di vista ecologico. Ci si potrebbe, dunque, trovare dinanzi ad una scelta che implicherebbe una discriminazione tra animali, tra quelli cioè che "meritano" di accedere ad un determinato *status* e gli altri che, invece, restano al di fuori. La protezione giuridica rafforzata assegnata ai primi sarebbe, in sostanza, determinata dalla relativa capacità di soddisfare priorità sociali. Si evidenzia ancora, in senso critico, che l'estensione dello *status* di persona agli animali potrebbe essere fuorviante³²

seul moyen d'assurer la cohérence du droit, Colloque, Assemblée Nationale, Paris, 20 Novembre 2018. La Dichiarazione di Tolone ha ispirato riforme istituzionali in altri ordinamenti giuridici. Ad esempio, il 17 febbraio 2021, nel forum organizzato, in Messico, per il riconoscimento dei diritti degli altri animali, la citata Dichiarazione è stata presentata come supporto per il riconoscimento dei diritti degli animali non umani nell'ordinamento giuridico messicano. L'applicazione della nozione di persona non umana agli animali è nota da più tempo nei sistemi sudamericani; difatti, sono diverse le decisioni giurisprudenziali con le quali è stato assegnato detta qualificazione a favore di alcuni mammiferi. Cfr., Cámara Federal de Casación Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 dicembre 2014, Causa No Ccc 68831/2014/CFC1, *Orangutana Sandra s/ recurso de cadación s/habeas corpus*.

³¹ Ph. Billet, *L'animal, prétexte d'une analyse renouvelée des relations juridiques entre l'homme et l'environnement*, in *Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature*, 2019/4, 695-704.

³² Ph. Billet, *L'animal, prétexte d'une analyse renouvelée des relations juridiques entre l'homme et l'environnement*, cit., 697.

e comportare una revisione del contenuto normativo della personalità giuridica di vasta portata. Non solo. Si tratterebbe anche di azionare un processo di dubbia utilità, tenuto conto che gli animali non ricaverebbero alcun effettivo vantaggio dalla capacità di detenere diritti palesemente inadeguati alle loro proprietà e bisogni. La contrarietà alla personificazione degli animali, secondo altre opinioni più caute che qui si richiamano, non comporta la negazione dell'esigenza di migliorarne, comunque, la posizione giuridica o di sottrarre loro lo *status* di titolari di diritti. Un percorso alternativo a quello sopra prospettato, ad esempio, si individua nell'assegnazione agli animali di uno *status* intermedio tra la persona e la cosa, senza così farne le persone che non sono (nemmeno non umane); detto *status* è quello di soggetti di diritto non personificati³³. Gli animali potrebbero divenire titolari di diritti e vedere maggiormente garantita la loro protezione, cessando, in modo chiaro, di essere qualificati come cose. La differenza tra una persona e soggetti di diritto non personificati risiede nel fatto che la prima è in grado di mantenere e comprendere tutti i tipi di diritti, mentre ai secondi non può essere ascrivito nessun diritto di scelta, poiché il loro *status* è esclusivamente diretto alla protezione dei loro interessi individuali³⁴. In questa prospettiva, «l'essenza della soggettività non personale può essere ridotta al riconoscimento legale di un solo diritto, cioè il diritto di essere preso in considerazione o che i propri interessi siano considerati rilevanti»³⁵. Lo *status* di soggetto di diritto non personificato potrebbe così riempire di contenuti l'affermazione meramente dichiarativa della senzietà degli animali evolvendone, concretamente, il loro trattamento giuridico.

4. Note conclusive

Con la legge n. 17/2021 il legislatore spagnolo ha mutato la qualificazione giuridica degli animali da mere *res* a “esseri viventi dotati di sensibilità”, accordando agli stessi peculiari interessi la cui tutela è sganciata dalla logica dominicale. L'intervento legislativo – come rilevato – attua una riforma di ampia portata, che riflette la mutata sensibilità sociale sulla questione animalista, con la quale la Spagna si adegua, seppure in ritardo, alle fonti internazionali ed europee nonché ai numerosi orientamenti giurisprudenziali che, soprattutto in ambito familiare, hanno dato rilievo al benessere dell'animale quale dimensione essenziale per lo sviluppo della sua identità. L'affermazione della senzietà degli animali, tuttavia, non ha implicato – come avvenuto anche in altre esperienze giuridiche – il pieno superamento del dualismo soggetto-*res* di nota matrice romanistica, atteso che agli animali

³³ È questa la tesi sostenuta dal costituzionalista polacco T. Pietrzykowski richiamata da D.F. Silva, *Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione*, in *Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino*, 3/2019, 52.

³⁴ Così, D.F. Silva, *Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione*, cit., 53.

³⁵ Così, ancora, D.F. Silva, *Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione*, cit., il quale prosegue osservando che dal riconoscimento dello *status* di soggetto di diritto non personificati deriverebbe poi la trasformazione degli interessi degli animali in interessi legittimi che devono essere presi in considerazione in caso di decisione pratica, in particolare quelle che fanno riferimento all'approvazione e all'applicazione delle leggi.

può essere ancora applicato, benché in via residuale, il regime giuridico dei beni. La loro tutela resta, dunque, ancorata ad una affermazione di valore dichiarativo, e che non ne ha comportato il completo sradicamento dalla categoria delle cose. Si tratta di una criticità che involge la questione animale in quanto tale - ma che rileva ogniqualvolta si discorre di qualificazione giuridica di tutto ciò che si differenzia dall'essere umano - che rende improcrastinabile il riconoscimento a questi esseri senzienti di una soggettività (sebbene, per taluni, attenuata e non personificata) per accordare agli stessi una protezione più coerente alla loro attuale considerazione giuridica. Del resto, se il concetto di soggettività giuridica si evolve in base ai tempi e al mutare dei valori sociali e culturali sottesi alle scelte dei legislatori³⁶, ben potrebbe, quindi, detta nozione integrare il mondo animale; invero, si risponderebbe anche ad un bisogno sociale, in un momento in cui si assiste allo sfruttamento incontrollato ai danni di tutti gli elementi naturali, per garantire l'equilibrio dell'ecosistema, la vita del pianeta e degli stessi esseri umani. La realtà giuridica non è più (e non potrà più essere) incentrata solo sull'essere umano³⁷ e tutto ciò che da esso si differenzia non può degradare, *sic et simpliciter*, alla qualità di cosa.

Lucia Miglietti
Università della Calabria
lucia.miglietti@unical.it

³⁶ Come già dimostra, ad esempio, la “virata biocentrica” dell'Ecuador e della Bolivia che ha aperto la strada al riconoscimento della natura come soggetto di diritto. Tra i primi scritti sul tema, si v. V.E. Gudyndas, *La ecología política del giro biocéntrico en la nueva constitution de Ecuador*, in *Revista Estudios Sociales*, Issue 32, April 2009, 35.

³⁷ Un ripensamento del diritto che conduce all'abbandono della tradizionale prospettiva teorica indifferente al riconoscimento tanto dei diritti della natura quanto degli animali che di essa fanno parte integrante si prefigura necessario se si considera che l'essere umano, lungi dall'essere riconducibile solo alla trama relazionale che intesse *con e dentro* la società, è anzitutto natura, poiché «vive *nella* natura e *con* la natura». Cfr. M. Carducci, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *Diritti Comparati*, 2014, 1-10.

